

Sistemi di remunerazione. Comunicazione per la raccolta di dati presso banche e imprese di investimento in attuazione degli orientamenti dell'EBA.

1. Gli orientamenti europei

Sin dal 2012 l'autorità bancaria europea e le autorità di vigilanza nazionali – in conformità con il mandato ad esse attribuito all'epoca dalla direttiva 2010/76/UE (cd. CRD 3) e ora dalla direttiva 2013/36/UE (cd. CRD 4) che abroga e sostituisce la precedente – sono tenute a raccogliere ed elaborare informazioni in materia di sistemi di remunerazione nelle banche e nelle imprese di investimento.

Le rilevazioni si basano su due linee guida emanate dall'EBA in una loro prima versione a luglio 2012 e ora sostituite dalle nuove *Guidelines* (GL 2014/7 e 2014/8 del 16 luglio scorso) per tener conto delle novità in materia di compensi introdotte dalla CRD 4 e dell'esperienza maturata con le prime rilevazioni svolte. In particolare le linee guida riguardano:

- a) l'attività di raccolta presso tutte le banche e imprese di investimento di informazioni riguardanti gli *high earners*, ossia i soggetti la cui remunerazione totale è pari ad almeno 1 milione di euro su base annuale (GL 2014/07, "Guidelines on the data collection exercise regarding high earners");
- b) la cd. attività di *benchmarking*, finalizzata a monitorare e confrontare le tendenze e le prassi remunerative in particolare dei cd. *risk takers* in un campione di intermediari europei significativi, selezionato dalle competenti autorità di vigilanza secondo i criteri di rappresentatività forniti dall'EBA (GL 2014/08, "*Guidelines on the remuneration benchmarking exercise*").

Il testo degli orientamenti EBA è disponibile all'indirizzo http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration.

Le nuove linee guida, al pari di quelle del 2012, si compongono di un articolato (che individua, tra l'altro, l'ambito di applicazione delle rilevazioni, le modalità di raccolta e aggregazione dei dati, il regime transitorio) e di schemi che gli intermediari devono utilizzare per la trasmissione delle informazioni alle autorità di vigilanza nazionali che poi curano l'invio all'EBA. Esse confermano nella sostanza i previgenti orientamenti e introducono alcune novità che riguardano in particolare il contenuto degli schemi.

2. Attuazione delle linee guida. Adempimenti per banche e SIM

La Banca d'Italia ha dato attuazione alle linee guida dell'EBA del 2012 attraverso la comunicazione al sistema del 16 novembre 2012, che – oltre ad individuare il campione di intermediari soggetti all'attività di *benchmarking* – ha fornito alle banche e alle SIM i criteri operativi e gli schemi segnaletici da utilizzare per la trasmissione dei dati. Con la comunicazione del 10 giugno 2013 la Banca d'Italia ha, tra l'altro, esteso il novero degli intermediari sottoposti all'attività di *benchmarking* per finalità di vigilanza nazionale (con un diverso termine per l'invio delle informazioni).

Con la presente comunicazione, la Banca d'Italia si conforma ai nuovi orientamenti dell'EBA e provvede, in particolare, ad aggiornare gli schemi segnaletici attraverso cui gli intermediari italiani adempiono alle rilevazioni in materia di remunerazioni. Il campione di intermediari per l'attività di benchmarking resta invariato rispetto alle precedenti rilevazioni. Con la nota metodologica allegata agli schemi si forniscono indicazioni per agevolare la compilazione degli stessi; in ogni caso, gli intermediari fanno riferimento anche al testo delle linee guida pubblicato dall'EBA.

La comunicazione non è sottoposta a consultazione pubblica: essa, infatti, ha carattere esclusivamente applicativo delle *guidelines* dell'EBA, conferma obblighi previgenti e non si discosta dai *templates* forniti dall'EBA per effettuare le rilevazioni. Sussistono, inoltre, motivi di urgenza legati ai tempi stretti previsti nelle *guidelines* stesse; si fa, infine, presente che una consultazione pubblica è stata condotta in sede europea.

2.1. Rilevazione sui cd. high earners

Sono sottoposti agli obblighi di rilevazione in materia di *high earners* e trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni di cui all'allegato I, con le modalità ed entro i termini di seguito specificati:

- le banche e le SIM (¹) non appartenenti a gruppi;
- le capogruppo di gruppi bancari e di SIM (con riferimento al gruppo);
- le succursali italiane di banche e SIM che hanno sede in un paese non facente parte dell'Unione europea.

In deroga a quanto sopra, sono esentate dai suddetti obblighi le banche, le SIM e le capogruppo che siano filiazioni di banche o imprese di investimento comunitarie, essendo le relative informazioni già raccolte dall'Autorità di vigilanza competente per il tramite della casa madre estera.

Con riferimento al personale impiegato all'estero, le informazioni da trasmettere riguardano solo gli *high earners* che operano in succursali o filiazioni insediate in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (²).

Nel caso di gruppi, le informazioni trasmesse dalla capogruppo alla Banca d'Italia riguardano anche le imprese di investimento individuate nelle lett. (b) e (c) dell'art. 4(1), punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ogni altra società del gruppo, anche se diversa da banche e imprese di investimento.

Gli intermediari trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni di cui agli schemi allegati, suddivise per le fasce di remunerazione (*i.e.*, da 1 a 2 milioni di euro, da 2 a 3, e così via) in cui ricadono i propri *high earners* e per paese in cui questi operino (³) (⁴).

⁽¹⁾ Per la definizione di impresa di investimento, cfr. art. 4(2), CRR.

⁽²) Restano quindi esclusi i dati relativi agli *high earners* operanti in paesi terzi anche qualora facenti capo a succursali e filiazioni dello Spazio Economico Europeo.

⁽³) Si prenda ad esempio una capogruppo italiana che ha: a) 3 high earners in Italia, di cui uno remunerato con 1,5 milioni di euro e due con 3,5 milioni di euro; b) 2 high earners in Francia, remunerati entrambi con 1,5 milioni di euro; c) 2 in Germania, remunerati rispettivamente con 1,5 e 3,5 milioni di euro. La capogruppo invia alla Banca d'Italia: 2 insiemi di dati per l'Italia (il primo relativo all'high earner che guadagna 1,5 milioni di euro; il secondo relativo ai due che guadagnano 3,5 milioni di euro); 1 insieme di dati per la Francia; 2 insiemi di dati per la Germania (uno relativo all'high earner che guadagna 1,5 milioni di euro).

⁽⁴⁾ L'high earner che, per lo stesso intermediario, svolge la propria attività in paesi diversi è classificato, con riferimento a tutta la sua remunerazione, nella tavola relativa al paese in cui l'attività è svolta in modo prevalente; nel caso in cui l'attività prevalente sia svolta al di fuori dei paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, l'informazione non deve essere segnalata.

Nel caso in cui non siano presenti *high earners*, gli intermediari trasmettono comunque una segnalazione "negativa".

2.2. Esercizio di benchmarking

Le linee guida dell'EBA richiedono alle autorità nazionali di condurre la rilevazione avente finalità di *benchmarking* presso un campione di intermediari che rispetti i criteri di rappresentatività indicati nelle *guidelines* stesse (di norma, almeno il 60% del mercato nazionale in termini di totale attivo). Le Autorità possono includere nella rilevazione di *benchmarking* per finalità nazionale ulteriori intermediari per i quali sia ritenuto necessario raccogliere dati.

Conformemente a quanto precede, sono sottoposti agli obblighi di rilevazione per finalità di *benchmarking* e trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni contenute nell'allegato II, nelle modalità ed entro i termini di seguito specificati:

- i gruppi bancari con attivo consolidato superiore a 40 miliardi di euro, nonché,
- per finalità di vigilanza nazionale, le banche e i gruppi bancari con attivo di bilancio superiore a 3,5 miliardi di euro.

L'attivo di bilancio che determina l'obbligo di trasmissione delle informazioni è quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono i dati della rilevazione (⁵).

Le informazioni devono riguardare anche le remunerazioni riguardanti succursali e filiazioni insediate in altri paesi dell'UE e in paesi terzi e, nel caso di gruppi, sono trasmesse dalla capogruppo a livello consolidato. Per quanto riguarda le filiazioni di banche comunitarie, le informazioni sono riferite alle società incluse nell'area di consolidamento del sotto-gruppo italiano; i dati sono richiesti anche se la relativa casa madre estera sia inclusa nel campione selezionato dalla rispettiva autorità di vigilanza.

L'allegato II si compone di 3 differenti schemi, riguardanti rispettivamente:

- la remunerazione di tutto il personale, considerato nel suo complesso (schema n. 1);
- i compensi del solo personale più rilevante (cd. *risk takers*), con particolare riguardo alla struttura analitica della retribuzione variabile (schema n. 2);
- la numerosità del personale più rilevante suddivisa in fasce di remunerazione (schema n. 3).

2.3. Tempistica delle rilevazioni e modalità di trasmissione delle informazioni

Gli intermediari soggetti agli obblighi di cui ai parr. 2.1 e 2.2. trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni relative a entrambe le attività di raccolta di dati entro il 30 giugno di ogni anno; le informazioni si riferiscono all'esercizio precedente all'anno della rilevazione e sono denominate in euro. Per gli intermediari soggetti alla rilevazione in materia di *benchmarking* per finalità di vigilanza nazionale (attivo di bilancio compreso tra i 40 e i 3,5 miliardi di euro), l'invio delle informazioni contenute nell'allegato II avviene entro il 31 agosto di ogni anno.

Le informazioni contenute negli allegati I e II sono compilate secondo le istruzioni fornite nella presente comunicazione e nelle rispettive note metodologiche. Per entrambe le rilevazioni, le informazioni sono trasmesse alla Banca d'Italia tramite la piattaforma "INFOSTAT". I dettagli tecnici per l'utilizzo della piattaforma sono resi noti con messaggio sul sito web della Banca d'Italia.

Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla casella di posta elettronica eba remunerazioni@bancaditalia.it.

⁽⁵⁾ Ad esempio, la rilevazione 2014, riguardante le remunerazioni relative al 2013, è condotta sugli intermediari il cui attivo di bilancio era superiore a 40 o 3,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2012.

2.4. Regime transitorio

Solo per la rilevazione da svolgere quest'anno, gli intermediari trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni relative a entrambe le attività di raccolta di dati entro il 31 ottobre 2014.

Per gli intermediari soggetti alla rilevazione in materia di *benchmarking* per finalità di vigilanza nazionale (attivo di bilancio compreso tra i 40 e i 3,5 miliardi di euro), il termine per l'invio delle informazioni contenute nell'allegato II è fissato al 31 dicembre 2014.

Le informazioni raccolte entro il 31 ottobre e 31 dicembre 2014 si riferiscono alle remunerazioni relative al 2013. Solo per queste informazioni, la definizione di personale più rilevante è quella contenuta nel par. 3.2 delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di marzo 2011, valida anche per le imprese di investimento ai sensi del Capo III-bis del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 (come modificato con il provvedimento congiunto del 25 luglio 2012). Per le successive rilevazioni la definizione di personale più rilevante è quella del Regolamento (UE) n. 604/2014 in materia di criteri qualitativi e quantitativi per l'identificazione dei *risk-takers*.

Sempre con esclusivo riferimento alle informazioni raccolte entro il 31 ottobre e 31 dicembre 2014, relativamente all'anno 2013, e limitatamente all'attività di *benchmarking* (allegato II), gli intermediari che non siano in grado di allocare il personale secondo la nuova, più granulare, ripartizione di funzioni e aree di attività possono inserire nella colonna "Altre" i dati relativi al personale addetto agli organi con funzione di supervisione strategica e gestione, alle funzioni (di supporto) aziendali e a quelle di controllo interno.

* * *

La presente comunicazione, che abroga quelle del 16 novembre 2012 e del 10 giugno 2013, è emanata ai sensi degli articoli 51 e 66 del Testo unico bancario e degli articoli 8 e 12 del Testo unico della finanza. Essa è pubblicata nella sezione "Vigilanza" del sito *web* della Banca d'Italia, con allegati:

- a) lo schema per la trasmissione delle informazioni sulle remunerazioni dei cd. high earners (allegato I);
- b) i 3 schemi per la trasmissione delle informazioni per la cd. attività di benchmarking (allegato II).

Roma, 7 ottobre 2014